

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 32-2905

L.R. n. 3 del 26.01.2021 "Misure urgenti per la continuit  delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilit , minori, persone affette da tossicodipendenze o da patologie psichiatriche" Entita' contributiva, criteri e modalita' per l'assegnazione di contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari e sanitarie ai sensi art.7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Vista la L.R. n. 3 del 26 gennaio 2021 "Misure urgenti per la continuit  delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilit , minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche" con la quale la Regione Piemonte intende sostenere i soggetti che forniscono prestazioni a sostegno delle persone anziane, disabili, minori, affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche in relazioni alle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica;

visto che al capo IV della medesima legge regionale "Contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie", l'art 7 stabilisce un riconoscimento una tantum per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonch  a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualit  dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi;

visto altres  che al comma 3 dell'art. 7, la legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'entit  contributiva, i criteri e le modalit  di assegnazione dei contributi a favore dei soggetti sopraindicati;

stabilito che, in assenza di un albo regionale dei fornitori accreditati alle prestazioni di carattere domiciliare, tra i "fornitori accreditati" siano da ricondursi sia gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nel caso in cui eroghino in forma diretta le prestazioni succitate, sia i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi;

dato atto che:

- l'ammontare dei contributi non pu  eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00;
- la copertura finanziaria per l'attuazione dell'art. 7 della legge L.R. 26.01.2021, n. 3, pari ad euro 1.500.000,00 nell'anno 2021,   oggetto di specifico emendamento al D.D.L. n. 129/2021, nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani), con l'iscrizione di tali risorse nello stato di previsione del "Bilancio finanziario 2021-2023", sia in entrata sia in spesa, e disponibili previa approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3;

ritenuto, pertanto, di stabilire che:

- la somma di euro 1.500.000,00   ripartita a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) in modo proporzionale rispetto alla spesa che gli stessi Enti hanno dichiarato di aver sostenuto per le

prestazioni di carattere domiciliare a sostegno delle persone in carico, in base alle schede relative agli interventi e a servizi sociali dei comuni singoli ed associati di cui ai rendiconti dell'anno 2019;

- la somma così ripartita per ogni Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali equivale alla quota massima erogabile, a fronte di quanto dichiarato dall'Ente stesso per le spese sostenute di cui all'art 7 della L.R. 3/2021, sia nel caso di prestazioni domiciliari erogate in forma diretta, sia attraverso i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi per il periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

- nel caso di rendicontazione di un valore superiore, la somma erogata non potrà comunque superare la cifra prevista dal riparto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e le eventuali economie, dovute ad una domanda inferiore rispetto alla quota erogabile, saranno ripartire in proporzione fra gli Enti che avranno rendicontato una quota superiore a quella indicata nello stesso riparto;

- i contributi saranno erogati agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali con successivo provvedimento del Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" della Direzione Sanità e Welfare in base ai criteri ed alle modalità indicati all'allegato B, a seguito di presentazione del modello di domanda di cui all'allegato C, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ad avvenuta approvazione della legge di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare procederà alla definizione del termine per la presentazione delle istanze che sarà oggetto di un successivo comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Piemonte, nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno, a loro volta, ripartire la somma ricevuta proporzionalmente in base alla spesa sostenuta in forma diretta e quella sostenuta dagli enti terzi, di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento dei servizi;

- il contributo non potrà superare la cifra massima rendicontata, secondo le indicazioni di cui al punto precedente;

tutto ciò premesso,

- vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la Legge regionale n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- visto il DDL n. 129 del 7 gennaio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- vista la L.R. n. 3 del 26 gennaio 2021 "Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, l'entità contributiva, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a favore di fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie ai sensi dell' art. 7 della L.R. 3/2021 di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di ricondurre, in assenza di un albo regionale dei fornitori accreditati alle prestazioni di carattere domiciliare, fra i "fornitori accreditati" sia gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nel caso in cui eroghino in forma diretta le prestazioni succitate, sia i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi, per il periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;
- di stabilire che l'ammontare dei contributi non può eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00;
- di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione dell'art. 7 della legge L.R. 26.01.2021, n. 3, pari a € 1.500.000,00 nell'anno 2021, è oggetto di specifico emendamento al D.D.L. n. 129/2021, nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani), con l'iscrizione di tali risorse nello stato di previsione del "Bilancio finanziario 2021-2023", sia in entrata sia in spesa e disponibili previa approvazione dello stesso, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3.
- di stabilire che:
 - la somma di euro 1.500.000,00 sia ripartita a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) in modo proporzionale rispetto alla spesa che gli stessi Enti hanno dichiarato di aver sostenuto per le prestazioni di carattere domiciliare a sostegno delle persone in carico, in base alle schede relative agli interventi e a servizi sociali dei comuni singoli ed associati di cui ai rendiconti dell'anno 2019;
 - la somma così ripartita per ogni Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali equivale alla quota massima erogabile, a fronte di quanto dichiarato dall'Ente stesso per le spese sostenute di cui all'art 7 della L.R. 3/2021, sia nel caso di prestazioni domiciliari erogate in forma diretta, sia attraverso i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi, per il periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - nel caso di rendicontazione di un valore superiore, la somma erogata non potrà comunque superare la cifra prevista all'allegato A;
 - i contributi saranno erogati con successivo provvedimento del Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" della Direzione Sanità e Welfare in base ai criteri ed alle modalità indicati all'allegato B, a seguito di presentazione

del modello di domanda di cui all'allegato C, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ad avvenuta approvazione della legge di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare procederà alla definizione del termine per la presentazione delle istanze che sarà oggetto di un successivo comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Piemonte, nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno, a loro volta, ripartire la somma ricevuta proporzionalmente in base alla spesa sostenuta di cui all'art. 7 capo IV della L.R. 3/2021 in forma diretta e quella sostenuta da enti terzi, di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento dei servizi;
- il contributo non potrà superare la cifra massima rendicontata, secondo le indicazioni di cui al punto precedente;
- le eventuali economie, dovute ad una domanda inferiore rispetto alla quota erogabile definita dal riparto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, saranno ripartite in proporzione fra gli Enti che avranno rendicontato una quota superiore a quella indicata nello stesso riparto;
- gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno, a loro volta, ripartire la somma ricevuta in base alla spesa sostenuta di cui all'art. 7 capo IV della L.R. 3/2021 con i propri servizi e quella sostenuta da enti terzi, di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento dei servizi; di cui al citato art. 7 della L.R. 3/2021;ori delle funzioni socio assistenziali del contributo di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ENTE GESTORE	RIPARTO EURO
001 - COMUNE DI TORINO	446.246,63
002 - C.I.S.A.P. GRUGLIASCO	13.027,86
003 - C.I.S.A. RIVOLI	14.442,26
004 - C.I.S.S.A. PIANEZZA	14.946,92
005 - C.I.S. CIRIE'	41.111,96
007 - C.I.S.A. GASSINO T.SE	11.251,28
008 - C.S.S. DEL CHIERESE	9.841,35
010 - C.I.S.A. 31 CARMAGNOLA	12.998,36
012 - C.I.S.A. NICHELINO	13.495,55
013 - C.I. di S. ORBASSANO	25.819,30
015 - CON I.S.A. SUSÀ	25.424,25
017 - C.I.S.S. 38 CUORGNE'	17.502,10
018 - C.I.S.S. CHIVASSO	28.207,43
020 - C.I.S.S-A.C. CALUSO	5.761,83
024 - C.I.S.S. PINEROLO	25.977,99

026 - CONV. EX USSL 45 VERCELLI	27.643,87
027 - C.I.S.A.S. SANTHIA'	11.854,19
028 - I.R.I.S. BIELLA	45.550,57
029 - C.I.S.S.A.B.O. COSSATO	22.175,20
032 - CONS C.A.S.A. GATTINARA	11.614,37
034 - COMUNE DI NOVARA	42.921,79
036 - CONS.OVEST TICINO ROMENTINO	6.507,01
038 - COMUNI CONV. ARONA	12.305,90
039 - C.I.S.S. BORGOMANERO	28.072,64
040 - CONS. DEL VERBANO VERBANIA	30.299,82
042 - C.I.S.S. OSSOLA	18.241,30
044 - CONS. OMEGNA	18.927,41
049 - MONVISO SOLIDALE FOSSANO	71.523,47
054 - CONS C.S.S.M. MONDOVI'	28.406,74
056 - COMUNE DI ASTI	33.486,21
057 - CO.GE.SA. ASTI	15.053,76

058 - C.I.S.A. ASTI SUD NIZZA MONFERRATO	28.228,21
059 - CONS. ALESSANDRINO ALESSANDRIA	15.808,07
061 - C.I.S.A. TORTONA	20.212,09
062 - CONS. NOVESE NOVI LIGURE	20.387,97
063 - CONS. OVADA	7.432,31
066 - ASL AL - CASALE MONFERRATO	30.111,10
068 - IN.RE.TE. IVREA	18.576,44
070 - CONS. S.ASS. ALBA-LANGHE- ROERO ALBA	27.682,36
074 - CONSORZIO DEL CUNEESE CUNEO	70.180,00
077 - C.I.S.A.S. - CASTELL SOPRA TICINO	15.047,39
086 - ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA	5.323,96
087 - UNIONE VALSANGONE GIAVENO	7.268,84
089 - UNIONE COMUNI NORD EST TORINO SETTIMO TORINESE	15.985,09
090 - UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA	12.213,64
091 - UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VAL BORMIDA CEVA	14.887,57
092 - UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO PONTI	13.166,50

093 - UNIONE MONTANA COMUNI VALSESIA VARALLO	20.472,00
094 - UNIONE MONTANA COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA PEROSA ARGENTINA	5.211,61
095 - CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SSA AMBITO DI BRA	21.165,53
TOTALE	1.500.000,00

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. n. 3/2021

1. CONTRIBUTI AI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SANITARIE

Ai sensi della Legge regionale n. 3 del 26 gennaio 2021, all'art. 7 è riconosciuto ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie un contributo una tantum a titolo di rimborso per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi.

L'ammontare complessivo di cui sopra non può eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

La somma massima erogabile per ogni Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stata rilevata in modo proporzionale rispetto alla spesa che gli stessi Enti hanno dichiarato di aver sostenuto per le prestazioni di carattere domiciliare a sostegno delle persone in carico, in base alle schede relative agli interventi e a servizi sociali dei comuni singoli ed associati di cui ai rendiconti dell'anno 2019.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della Legge 07.08.1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il dott. Livio Tesio, vicedirettore della Direzione Sanità e Welfare e responsabile del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso previsto gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della Regione Piemonte per le spese sostenute di cui all'art 7 della L.R. 3/2021, sia nel caso di prestazioni domiciliari erogate in forma diretta, sia attraverso i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi, per il periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il rimborso di cui trattasi verrà elargito esclusivamente agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che procederanno successivamente ad erogare le quote ai soggetti di cui si avvalgono per le prestazioni di carattere domiciliare, in base alla spesa dichiarata loro da questi ultimi proporzionalmente rispetto alla spesa sostenuta in forma diretta dagli Enti stessi.

4. RENDICONTAZIONE

Il contributo a titolo di rimborso è subordinato alla rendicontazione delle spese e non può in alcun modo superare la somma rendicontata.

La somma erogata non potrà comunque superare la cifra prevista dal riparto di cui all'allegato A e le eventuali economie, dovute ad una domanda inferiore rispetto alla quota erogabile definita dallo stesso riparto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, saranno ripartire in proporzione fra gli Enti che avranno rendicontato una quota superiore a quella indicata nello stesso riparto.

Sono ammissibili a rendicontazione unicamente le spese stabilite all'art. 7 della LR 3/2021, ovvero relative :

- a) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- b) alle maggiori spese per il personale;
- c) alle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi.

Il periodo di rendicontazione delle suddette spese deve essere compreso **fra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020**.

5. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'invio delle rendicontazioni di spesa da parte dei Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali deve avvenire tramite il modulo di cui all'allegato C, debitamente compilato e corredato dal dettaglio delle spese sostenute nel periodo di riferimento indicato al precedente punto 4.

Ad avvenuta approvazione della legge di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare procederà alla definizione del termine per la presentazione delle istanze che sarà oggetto di un successivo comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Piemonte, nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La rendicontazione dovrà risultare regolarmente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali.

In caso di sottoscrizione autografa dovrà essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.

Le rendicontazioni di spesa devono essere inviate entro la data su indicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

programmazione.socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Le rendicontazioni verranno ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità delle stesse.

6. ISTRUTTORIA

Il Dirigente del Settore “Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità” della Direzione Sanità e Welfare è responsabile dell’istruttoria sulle rendicontazioni delle spese in questione.

L’istruttoria prevede le seguenti verifiche ed attività della rendicontazione della spesa:

- che, ai fini dell’ammissibilità, sia pervenuta entro e non oltre la data prevista che verrà stabilita e comunicata secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
- che sia compilata in ogni sua parte;
- che sia debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali o dal soggetto delegato con poteri di rappresentanza (la domanda non firmata è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta);
- che sia ricompresa nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 4.

7. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L’approvazione delle somme poste a rimborso a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le maggiori spese di cui all’art.7 della L.R. n. 3/2021 sarà disposta con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale competente entro trenta giorni dal termine di presentazione delle istanze, con l’indicazione dell’ammontare del contributo per ciascun Ente .

8. CONTROLLI

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, l’Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

Le autocertificazioni prodotte verranno controllate a campione nella misura almeno del 20% di quelle ricevute e comporteranno l’onere di esibizione da parte degli Enti beneficiari di tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

La copertura finanziaria per l’attuazione dell’art. 7 della legge L.R. 26.01.2021, n. 3, pari a € 1.500.000,00 nell’anno 2021, è oggetto di specifico emendamento al D.D.L. n. 129/2021, nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani), con l’iscrizione di tali risorse nello stato di previsione del “Bilancio finanziario 2021-2023”, sia in entrata sia in spesa e disponibili previa approvazione dello stesso, ai sensi dell’art.13, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2021, n.3.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Sanità e Welfare –Settore “Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità”– Via Bertola 34 – 10121 TORINO – Funzionario referente Cristina Ramella Pezza – tel 0114322184.

Alla Regione Piemonte
 Direzione Sanità e Welfare
 Settore Programmazione socio-assistenziale
 e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

SEDE

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA,

Nome: _____ Cognome: _____

in qualità di:

Legale rappresentante dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali

(denominazione dell'Ente) _____

PRESENTA RENDICONTAZIONE DI SPESA AI SENSI DELLA L.R. N. 3 DEL 26 .01.2021, art. 7

CON RIGUARDO AL PERIODO 21.02.2020 – 31.12 2020

DICHIARA

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.)

che l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali su indicato ha sostenuto in forma diretta o tramite altri soggetti di cui si avvale per le prestazioni di carattere domiciliare le spese indicate nella seguente tabella di rendicontazione nel periodo compreso fra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020:

Tabella Rendicontazione Spese di cui all'art.7 L.R. n.3/2021

	Spesa Ente gestore euro	Spesa altri soggetti euro	Totale
Dispositivi di protezione individuale -DPI			
Maggiori spese per il personale			
Spese per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza			
TOTALE			

- che i costi relativi alle spese rendicontate si riferiscono alla struttura indicata al riquadro “A” della presente domanda;
- sono stati direttamente indotti dalla situazione emergenziale;
- non sono oggetto di diversa forma di rimborso/recupero;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.;
- che la somma, che verrà percepita a titolo di rimborso per le spese sostenute di cui all’art. 7 della L.R. 3/2021, verrà debitamente ripartita con gli altri eventuali soggetti di cui si avvale l’Ente tramite affidamento dei servizi.

**FIRMA PER ESTESO
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Luogo e Data: _____